Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 maggio 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DELL'11 MAGGIO 1954:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1953, n. **1161.**

Esecutorietà dell'Accordo commerciale tra l'Italia e la Norvegia, concluso a Roma il 20 aprile 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia e la Norvegia, il 20 aprile 1953:

a) Accordo commerciale;
b) Protocollo di firma;
c) Scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1953 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo commerciale suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 1. — CARLOMAGNO

Accord commercial entre l'Italie et la Norvège

Le Gouvernement italien et le Gouvernement norvégien, afin de régler dans le cadre de la collaboration économique européenne les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les deux Gouvernements appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux Pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l'O.E.C.E.

Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre par rapport aux dites décisions, s'appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance d'Italie, respectivement de Norvège.

Article 2

Le Gouvernement italien autorisera l'importation des marchandises de Norvège, indiquées à la Liste *B* annexée au présent Accord, à concurrence des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement de Norvège autorisera l'exportation vers l'Italie des dites marchandises à concurrence des valeurs fixées dans la même Liste.

Le Gouvernement de Norvège autorisera l'importation des marchandises d'Italie, indiquées à la Liste *A* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement italien autorisera l'exportation vers la Norvège de dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

De même les deux Gouvernements s'engagent à autoriser l'exportation des produits repris aux Listes *C* et *D* annexées au présent Accord, produits dont l'importation en Italie, respectivement en Norvège, a été libérée dans le cadre de l'O.E.C.E., au moins jusqu'aux quantités ou valeurs prévues, à titre indicatif, dans les Listes susdites, au cas où l'exportation des dits produits est ou sera soumise au régime de la licence.

Article 3

Le règlement des paiements afférant aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord des Paiements signé à Oslo le 22 janvier 1951.

Article 4

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et la Norvège, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission aura la tâche de surveiller l'application du présent Accord et de formuler toute proposition tendant à améliorer les relations économiques entre l'Italie et la Norvège.

La Commission Mixte pourra se réunir à la demande d'une des deux Parties.

Article 5

Le présent Accord entrera en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er avril 1953 et prendra fin le 31 mars 1954.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 20 avril 1953.

Pour l'Italie — E. PRATO

Pour la Norvège — THORE BOYER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LISTE *A*

IMPORTATION EN NORVEGE DE PRODUITS ITALIENS NON LIBERES DANS LE CADRE DE L'O. E. C. E.

MARCHANDISES	En milliers de couronnes norvégiennes ou en quantité
Fleurs coupées, feuilles et plantes ornementales	cour. norv. 50
Riz	tonnes 2.000
Agrumes	cour. norv. 5.500
Ails et oignons	» 125
Autres legumes frais	» 200
Fruits frais	» 500
Amandes et autres fruits secs	» 2.500
Vins, vermouth, marsala et liqueurs	» 1.000
Pulpes et jus de fruits	» 200
Fromages	» 200
Produits chimiques et pharmaceutiques	» 200
Colorant organiques synthétiques	p. m.
Réglisse	» 50
Liège ouvré	» 50
Réveilles	» 100
Chapeaux et bérets	» 800
Confections textiles	» 100
Tapis	p. m.
Peaux pour fourrures tannées et teintes	» 100
Machines à coudre et leurs pièces détachées	» 500
Machines de bureau et leurs pièces détachées	» 800
Appareils photographiques	» 100
Papier sensibilisé, preparé pour la photographie, pellicules et plaques pour la photographie et la cinématographie	» 150
Carreaux	p. m.
Ouvrages en caoutchouc	» 100
Instruments musicaux	» 100
Autres marchandises	» 3.000

LISTE *B*

IMPORTATION EN ITALIE DE PRODUITS NORVEGIENS NON LIBERES DANS LE CADRE DE L'O. E. C. E.

MARCHANDISES	En milliers de couronnes norvégiennes
Thon et maquereaux, frais et frigorifiés	18.000
Autres poissons frigorifiés, y compris les filets	2.500
Autres poissons frais	1.500
Conserves de poissons, y compris les conserves de thon	2.500
Acides gras	1.200
Papier journal et papier pour l'imprimerie des livres	1.000
Autres papiers et carton	1.000
Papier brut pour saturation et papier imperméabilisé couvert de plastic	100
Pâte d'éléctrodes	50
Fonte au vanadium	500
Aciers spéciaux	300
Ferrochrome	200
Hameçons	400
Skis	300
Autres articles de sport	100
Wallboards	150
Produits d'algues	50
Moteurs marins	100
Lessive de bisulphite	100
Essence d'Orient	250
Feldspath moulu et autres minéraux moulus	250
Autres marchandises	3.000

LISTE *C*

IMPORTATION EN NORVEGE DE PRODUITS ITALIENS LIBERES DANS LE CADRE DE L'O. E. C. E.

MARCHANDISES	Tonnes
Chanvre	2.000
Fils de chanvre	1.000
Fils de coton	1.500
Soufre raffiné	40

LISTE *D*

IMPORTATIONS EN ITALIE DE PRODUITS NORVEGIENS LIBERES DANS LE CADRE DE L'O. E. C. E.

MARCHANDISES	En milliers de couronnes norvégiennes ou en quantité	
« Baccalà » même saliné	cour. norv.	10.000
Stockfish	»	50.000
Beurre	tonnes	500
Huile de foie de morue médicinale	cour. norv.	1.500
Huile de foie de morue vétérinaire	»	1.000
Huile de poisson à usage industriel	»	3.500
Huile de poisson et de baleine raffinée	»	3.000
Alcools gras et autres produits d'huile spermacéti	»	2.500
Farine de poisson, y compris farine d'hareng	tonnes	1.000
Ilmenite	»	20.000
Carbure de silicium	cour. norv.	750
Pâte de bois mécanique	tonnes	10.000
Cellulose à papier	»	4.000
Cellulose à rayonne (y compris cellulose noble dont au moins 2.500 tonnes de cellulose à rayonne « cord »	»	6.500
Ferro-chrome surraffiné	»	100

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de l'Accord commercial en date de ce jour entre l'Italie et la Norvège, les soussignés sont tombés d'accord sur ce qui suit:

1. Par rapport aux mesures adoptées par les Autorités italiennes d'après lesquelles l'importation en Italie de la plus grande partie des produits indiqués à la Liste *B* annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour est admise en voie provisoire, directement par les douanes, il est entendu qu'au cas de révocation des mesures susdites, les Autorités italiennes se déclarent d'accord pour faire continuer l'importation des produits susmentionnés en provenance de Norvège en partageant *pro-rata temporis* les valeurs ou quantités réprises à la dite Liste *B*, pour la restant période de validité du dit Accord, exception faite pour les positions suivantes:

« Thon et maqueraux frais et frigorifiés »; « Autres poissons frigorifiés, y compris les filets »; « Autres poissons frais », « Conserves de poissons, y compris les conserves de thon » pour lesquelles les contingents de sauvegarde établis à la Liste *B* seront réduits par rapport aux quantités effectivement exportées vers l'Italie.

2. Le Gouvernement norvégien s'engage à donner communication au Gouvernement italien des marchandises qui sont ou qui seront soumises au système des contingents globaux, avec l'indication des montants et de la période de validité des dits contingents.

Il est entendu qu'au cas où une marchandise qui présente un intérêt particulier pour l'exportation italienne et pour laquelle est actuellement prévu un contingent global devrait cesser d'être soumise au système susdit et ne pas être libérée à l'importation en Norvège, les deux Gouvernements se mettront d'accord afin d'insérer la dite marchandise dans la Liste *A* annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour pour une quantité ou valeur à déterminer.

3. Les contingents d'importation et d'exportation seront en principe utilisés *pro-rata temporis*. Exception sera toutefois faite pour les marchandises qui pour des raisons saisonnières seront vendues à certains moments de l'année.

4. Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement, tous le trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord susdit, la liste des licences d'importation et d'exportation délivrées de part et d'autre.

5. Au cas où, après la signature du présent Protocole, il serait constaté qu'un produit ayant été considéré de libre importation sur la base des documents existants ou des déclarations faites au cours des négociations, est au contraire soumis au régime de la licence, les deux Gouvernements se mettront d'accord afin d'insérer le dit produit dans les Listes *A* ou *B* annexées à l'Accord commercial signé en date de ce jour pour une quantité au valeur à déterminer.

De même il est entendu que dans le cas où l'un des deux Pays devrait soumettre au régime du contingentement un produit actuellement de libre importation et pour lequel l'autre Pays ait un intérêt particulier, les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir un contingent adéquat pour ledit produit.

6. Lorsque l'autorisation d'une transaction commerciale est subordonnée à un contrôle des prix, il sera dûment tenu compte de la qualité des produits en question, une qualité supérieure pouvant justifier des prix plus élevés.

Si le contrôle des prix entrave les transactions commerciales, chacun des deux Gouvernements pourra se mettre en contact avec l'autre pour examiner les cas concrets en vue d'éliminer les inconvénients.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 20 avril 1953.

Pour l'Italie — *Pour la Norvège*

E. PRATO — THORE BOYE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 20 avril 1953

Monsieur le Président,

Pendant les négociations qui ont eu lieu à Rome du 9 au 20 avril 1953, la Délégation norvégienne et la Délégation italienne ont examiné les questions que soulèvent les opérations de payement entre les deux Pays effectuées par le moyen de la Deutsche Verrechnungskasse restées en suspens, et le transfert devenu sans objet.

La Délégation norvégienne a exprimé le desir d'établir un accord sur la liquidation de ces opérations.

La Délégation italienne a déclaré que le Gouvernement Italien est de l'avis que le règlement de ces transferts devra être opéré par le même canal par lequel ils ont été effectués et que, par conséquent, cette question pourra être réglée seulement lorsque un accord en la matière sera conclu entre l'Italie et les autorités compétentes allemandes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

E. PRATO

Monsieur THORE BOYE
Président de la Délégation Norvégienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 20 avril 1953

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« Pendant les négociations qui ont eu lieu à Rome du 9 au 20 avril 1953, la Délégation norvégienne et la Délégation italienne ont examiné les questions que soulèvent les opérations de payement entre les deux Pays effectuées par le moyen de la Deutsche Verrechnungskasse restées en suspens, et le transfert devenu sans objet.

La Délégation norvégienne a exprimé le desir d'établir un accord sur la liquidation de ces opérations.

La Délégation italienne a déclaré que le Gouvernement Italien est de l'avis que le règlement de ces transferts devra être opéré par le même canal par lequel ils ont été effectués et que, par conséquent, cette question pourra être réglée seulement lorsque un accord en la matière sera conclu entre l'Italie et les autorités compétentes allemandes ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que j'ai pris bonne note de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

THORE BOYE

Monsieur Eugenio PRATO
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 20 avril 1953

Monsieur le Président,

La Délégation italienne a exprimé le désir d'insérer dans l'Annexe à l'Accord de Paiement entre l'Italie et la Norvège du 22 janvier 1951 les paiements afférents aux transports entre l'Italie ou la Norvège et un Pays tiers ou entre autres Pays que l'Italie et la Norvège, de personnes résidant en Italie, respectivement en Norvège par navires battant pavillons norvégien, respectivement par navires battant pavillon italien, pourvu que le passages relatifs soient stipulés en lires ou en couronnes norvégiennes.

La Délégation italienne en outre a proposé de modifier comme suit l'alinea 15 de la dite Annexe:

15 — frais de séjour et de voyages, y compris les frais de croisière, frais touristiques, frais d'écolage, frais d'hospitalisation et de cure;

La Délégation norvégienne s'est déclarée prête à soumettre les dites questions aux autorités compétentes norvégiennes pour réponse par la voie diplomatique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

THORE BOYE

Monsieur Eugenio PRATO
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 20 avril 1953

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« La Délégation italienne a exprimé le désir d'insérer dans l'Annexe à l'Accord de Paiement entre l'Italie et la Norvège du 22 janvier 1951 les paiements afférents aux transports entre l'Italie ou la Norvège et un Pays tiers ou entre autres Pays que l'Italie et la Norvège, de personnes résidant en Italie, respectivement en Norvège par navires battant pavillons norvégien, respectivement par navires battant pavillon italien, pourvu que le passages relatifs soient stipulés en lires ou en couronnes norvégiennes.

La Délégation italienne en outre a proposé de modifier comme suit l'alinea 15 de la dite Annexe:

15 — frais de séjour et de voyages, y compris les frais de croisière, frais touristiques, frais d'écolage, frais d'hospitalisation et de cure;

La Délégation norvégienne s'est déclarée prête à soumettre les dites questions aux autorités compétentes norvégiennes pour réponse par la voie diplomatique ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que j'ai pris bonne note de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

E. PRATO

Monsieur THORE BOYE
Président de la Délégation Norvégienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 20 avril 1953

Monsieur le Président,

En relation aux conversations que nous avons eues au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, la Délégation italienne tient à attirer l'attention de la Délégation norvégienne au sujet des inconvénients qui entravent la marche normale des échanges cinématographiques italo-norvégiens.

La Kommunale Kinematografers Landsforbund a limité sur le marché cinématographique norvégien les pourcentages de distribution pour les films étrangers en Norvège à un maximum de 30%, tandis que sur les autres marchés cinématographiques il n'y a pas de limite aux pourcentages de distribution qui sont en moyenne de 40-50%. Cette limitation représente un obstacle sérieux à l'exportation des films italiens en Norvège, compte tenu des frais relatifs aux échanges de films.

Le représentant en Norvège de la M.P.A.A. (Association des Producteurs américains), à la suite de pourparlers avec la Kommunale Kinematografers Landsforbund, a obtenu, au mois de mars dernier, l'augmentation des pourcentages de distribution du 30 au 40 %, des pourcentages de distribution au 42 %, lorsque le film à long métrage est accompagné d'un documentaire classé comme « film éducatif » par la censure norvégienne, et des pourcentages de distribution outre le 40% pour cinq superfilms américains par an.

L'Association de Producteurs Italiens (ANICA Unione Nazionale Produttori Film) va engager des pourparlers analogues auprès de la Kommunale Kinematografers Landsforbund; par conséquent, le Gouvernement italien apprécierait une intervention du Gouvernement norvégien afin que des conclusions analogues à celles de la MPAA puissent être atteintes par les Producteurs italiens, pour permettre le bon développement des rapports cinématographiques entre les deux Pays.

Je vous prie de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des Autorités et des Organisations norvégiennes compétentes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

E. PRATO

Monsieur THORE BOYE
Président de la Délégation Norvégienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Rome, le 20 avril 1953

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« En relation aux conversations que nous avons eues au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial signé en date de ce jour, la Délégation italienne tient à attirer l'attention de la Délégation norvégienne au sujet des inconvénients qui entravent la marche normale des échanges cinématographiques italo-norvégiens.

La Kommunale Kinematografers Landsforbund a limité sur le marché cinématographique norvégien les pourcentages de distribution pour les films étrangers en Norvège à un maximum de 30%, tandis que sur les autres marchés cinématographiques il n'y a pas de limite aux pourcentages de distribution qui sont en moyenne de 40-50%. Cette limitation représente un obstacle sérieux à l'exportation des films italiens en Norvège, compte tenu des frais relatifs aux échanges de films.

Le représentant en Norvège de la M.P.A.A. (Association des Producteurs américains), à la suite de pourparlers avec la Kommunale Kinematografers Landsforbund, a obtenu, au mois de mars dernier, l'augmentation des pourcentages de distribution du 30 au 40 %, des pourcentages de distribution au 42 %, lorsque le film à long métrage est accompagné d'un documentaire classé comme « film éducatif » par la censure norvégienne, et des pourcentages de distribution outre le 40% pour cinq superfilms américains par an.

L'Association de Producteurs Italiens (ANICA Unione Nazionale Produttori Film) va engager des pourparlers analogues auprès de la Kommunale Kinematografers Landsforbund; par conséquent, le Gouvernement italien apprécierait une intervention du Gouvernement norvégien afin que des conclusions analogues à celles de la MPAA puissent être atteintes par les Producteurs italiens, pour permettre le bon développement des rapports cinématographiques entre les deux Pays.

Je vous prie de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des Autorités et des Organisations norvégiennes compétentes ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que je suis prêt de porter ce qui précède à la connaissance des Autorités et des Organisations norvégiennes compétentes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

THORE BOYE

Monsieur Eugenio PRATO
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 1162.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Brescia.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ateneo di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE RELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1163.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gubbio (Perugia).

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gubbio (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1164.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bagheria (Palermo).

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bagheria (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1165.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Maddaloni (Caserta).

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Maddaloni (Caserta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 107. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1166.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Doria » di Genova.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Doria » di Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1167.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Galileo Galilei » di Monopoli (Bari).

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Galileo Galilei » di Monopoli (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1168.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Amedeo di Savoia Aosta » di Martina Franca (Taranto).

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Amedeo di Savoia Aosta » di Martina Franca (Taranto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1169.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale (maschile) di via Goito n. 6, in Milano.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale (maschile) di via Goito, n. 6, in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. 1170.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 25.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato « Francesco Casagrande ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1171.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 20.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome del sottotenente degli alpini — medaglia d'argento — Cesare Bovolato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE RELLA REPUBBLICA 7 aprile 1954, n. 171.

Autorizzazione all'accettazione della donazione fatta allo Stato, del compendio costituente il Castello di Melfi.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato dal principe Filippo Andrea Doria Pamphili, con atto 23 aprile 1952, rogato dal notaio Agostino Balsi di Roma, del compendio costituente il Castello di Melfi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1954.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 26 settembre stesso anno, con il quale il prof. avv. Artemio Pergola è stato confermato presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data dello stesso decreto e per la durata prevista dalla norma statutaria;

Viste le dimissioni presentate dal predetto prof. avvocato Artemio Pergola dalla carica sopra menzionata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Rino Stiassi è nominato presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna, per la durata prevista dallo statuto del predetto ente, in sostituzione dell'avv. professor Artemio Pergola, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1954
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 314
(2211)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1954.

Passaggio dell'Agenzia consolare in Hasselt alle dipendenze del Consolato d'Italia in Bruxelles (Belgio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858 promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Hasselt, già alle dipendenze del Consolato d'Italia in Liegi (Belgio), è posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Bruxelles (Belgio).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1954
Registro n. 50, *foglio n.* 253. — BARNABA
(2129)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1954.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Brindisi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Atteso che l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti previste dalla predetta legge;

Decreta:

E' istituita a Brindisi la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 31 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto Ministeriale del 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 stesso mese ed anno, con il quale i signori ing. Marino Marini e dottor Filippo Ascolani vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;
Visto il successivo decreto Ministeriale del 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 stesso mese ed anno, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Marino Marini, i signori dottor Filippo Ascolani ed il cav. Mario Cenciarini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa medesima;
Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale sono scaduti di carica per compiuto periodo;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Filippo Ascolani e cav. Mario Cenciarini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1949, con il quale i signori nob. dott. Giovanni Vitali Rosati e dott. Aroldo Danielli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo;
Considerato che i predetti nominativi a norma dello statuto aziendale sono scaduti di carica per compiuto periodo;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori nob. dott. Giovanni Vitali Rosati e dottor Aroldo Danielli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile stesso anno, n. 79, con il quale il cav. rag. Italo Vismara ed il signor Guido de Braunizer vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Gorizia;
Visto il successivo decreto Ministeriale del 2 febbraio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese ed anno, n. 38, con il quale il cav. Pirro Locatelli De Hagenauer venne nominato presidente della detta Cassa in sostituzione del dimissionario cav. Vismara;
Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo e che il vice presidente sig. Guido de Braunizer si è dimesso;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori cav. Pirro Locatelli De Hagenauer è confermato presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, ed il cav. uff. Francesco Marizza è nominato vice presidente della Cassa medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1948 e modificato con decreto Ministeriale 25 marzo 1952;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Peynetti è confermato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e il dott. Riccardo Boutet è confermato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1948 e modificato con decreto Ministeriale 25 marzo 1952;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori rag. Manlio Triglia, avv. Augusto Pagnanelli e dott. Luigi Contenti sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre stesso anno, con il quale i signori avv. Mario Ricci e dottor Luigi Capucci vennero confermati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Mario Ricci e dott. Luigi Capucci sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina di sindaci effettivi e di un sindaco supplente della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 36 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1954, relativo alla nomina del Collegio sindacale della predetta Banca;

Viste le designazioni degli enti partecipanti ai sensi dell'art. 14 e seguenti dello statuto della Banca;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Giovanni Palma e dott. Marino Marinelli sono nominati sindaci effettivi ed il rag. Giuseppe Galleasso sindaco supplente della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per il triennio 1954-1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina di sindaci effettivi della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », avente sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 2 aprile 1933, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », società cooperativa in nome collettivo avente sede a Gela (Caltanissetta);

Considerato che i sindaci nominati dall'assemblea dei soci della predetta azienda hanno declinato l'incarico loro affidato e che occorre pertanto far luogo alla ricostituzione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Alfonso Trigona della Floresta fu Ottavio, rag. Girolamo Virgadamo fu Accursio e professor Nunzio Vicino fu Arcangelo sono nominati sindaci effettivi della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », avente sede a Gela (Caltanissetta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina del presidente, di sindaci effettivi e di sindaci supplenti del Consorzio agrario cooperativo Laertino, società cooperativa per azioni avente sede a Laterza (Taranto).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 23 agosto 1936 debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consorzio agrario cooperativo Laertino, società cooperativa per azioni avente sede a Laterza (Taranto);

Considerato che i componenti il Collegio sindacale del predetto Consorzio nominati dall'assemblea dei soci hanno declinato l'incarico loro affidato;

Ritenuta la necessità di provvedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla ricostituzione dell'intero Collegio sindacale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Luigi Santurini fu Carlo è nominato presidente del Collegio sindacale, i signori prof. dott. Giuseppe Fanigliulo di Cosimo e prof. dott. Antonio Cospito di Nicola sono nominati sindaci effettivi ed i signori dott. Elvio Romanazzi di Cataldo e dott. Ruggiero Sbarra fu Vincenzo sono nominati sindaci supplenti del Consorzio agrario cooperativo Laertino, società cooperativa per azioni avente sede a Laterza (Taranto), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina del liquidatore e di sindaci effettivi della Cassa rurale ed artigiana « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 17 marzo 1932, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria);

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1948, col quale l'avv. Vincenzo Gentile è stato nominato liquidatore della predetta azienda, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il predetto liquidatore, come pure i sindaci effettivi di nomina assembleare, hanno declinato gli incarichi loro affidati e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Francesco Guida fu Pietro è nominato liquidatore ed i signori dott. Antonino Ursino fu Giuseppe, dott. Giuseppe Arcudi fu Consolato e Mario Alati di Antonino sono nominati sindaci effettivi della Cassa rurale ed artigiana « Nostra Signora della Consolazione » di Valanidi Inferiore (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina del liquidatore dell'Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Riesi (Caltanissetta) in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 25 maggio 1935, con la quale veniva sciolta d'ufficio, con conseguente messa in liquidazione, l'Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Riesi (Caltanissetta), e l'avv. Vincenzo Jannì veniva nominato liquidatore della stessa;

Considerato che l'avv. Jannì è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di un nuovo liquidatore ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Fiandaca fu Angelo è nominato liquidatore della Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Riesi (Caltanissetta), in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) ad acquistare un immobile in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1954, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) è autorizzata ad acquistare il secondo e terzo piano dello stabile in Roma, via Sommacampagna n. 9, da adibire a sede dell'Istituto.

(2196)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia e conferma in carica del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1954 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia viene prorogata fino al 30 aprile 1955 ed il dott. Elio Lusignoli è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di cui al precedente decreto Ministeriale 22 ottobre 1953 e con carico di provvedere entro il cennato termine alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2069)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine di efficacia del piano di ricostruzione di Albano Laziale

Con decreto Ministeriale 4 maggio 1954, n. 690, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Albano Laziale, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1946 e prorogato con i decreti Ministeriali 29 ottobre 1948 e 30 novembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 1956.

(2197)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 marzo 1954, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati al 31 maggio 1954.

(2175)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Corpo di vigilanza notturna del Mandamento di Gavirate », con sede in Angera.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1954, i poteri conferiti al rag. Giulio Marconi, commissario della Società cooperativa « Corpo di vigilanza notturna del Mandamento di Gavirate », con sede in Angera, sono stati prorogati al 31 luglio 1954.

(2176)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della scelta dell'area destinata alla costruzione dell'ospedale di Zoagli

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1954, n. 237, è stata approvata la scelta dell'area destinata alla costruzione dell'ospedale di Zoagli, come indicata nella planimetria in scala 1:1000, vistata agli effetti del decreto medesimo.

Per l'esecuzione del piano resta assegnato lo stesso termine già prorogato fino al 22 marzo 1955.

(2177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	632,50
» Firenze	624,80	631 —
» Genova	624,80	633 —
» Milano	624,81	632,75
» Napoli	624,80	632,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,80	632,75
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,82	632,50

Media dei titoli del 10 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,35
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id 5 % 1936	93,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,75
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit. 624,80
1 dollaro canadese	» 632,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,45

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

izzera (conto A) » 142,90 » franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 30 settembre 1953, n. 237, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Pignataro dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:
Vaccari prof. dott. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. dott. Giuseppe, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;
Tanai dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2117)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 25 febbraio 1953, n. 2310, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Pirelli avv. Mario, vice prefetto.

Pirelli avv. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Calvanese dott. Carmine, medico provinciale;
Izar prof. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Siena;
Tosatti prof. Egidio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Siena;
Giunti dott. Florio, medico condotto.

Segretario:
Lusini dott. Ruggero, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2119)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 20 gennaio 1954, n. 5864, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Suriano dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Mirri prof. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Mantovani prof. Giovanni, docente in clinica medica veterinaria;
Randazzo dott. Antonino, veterinario condotto.

Segretario:
Muscolino dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2116)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 29 gennaio 1954, n. 4358, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Carra dott. Litterio, veterinario provinciale;
Mirri prof. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Gueli dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:
La Commare dott. Pietro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo, presso l'Istituto sperimentale zooprofilattico per la Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2115)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Como in data 2 dicembre 1953, n. 52110, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953 e il decreto di modifica 20 gennaio 1954, n. 61803;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;
Ravetta prof. Mario, docente in clinica medica;
Pecco prof. Renzo, docente in clinica chirurgica;
Proserpio dott. Amalio, medico condotto.

Segretario:
Giovannitti dott. Aldo, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2118)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1951, n. 20421.2/8287, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949;

Visto il decreto 14 aprile 1953, n. 340.2.21/13267, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Adriano Loricchio con il vice prefetto dott. Saverio De Luca nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Catanzaro con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Saverio De Luca, impedito da esigenze di servizio, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Saverio De Luca è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949, il vice prefetto ispettore dottor Giovanni Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2122)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 1° aprile 1954).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici del registro, n. 13 (tredici) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già riconosciuti idonei per il passaggio all'impiego civile di Stato ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(2046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in egittologia) (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in egittologia) nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso è il diploma di laurea in lettere o filosofia.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare, o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 149;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età;

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito o della Marina o della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti · U.C.S.) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre Amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti e quindi il ritardo nell'arrivo di tali domande o documenti non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

I candidati dovranno indicare nella domanda:

a) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

b) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) se siano stati destituiti, revocati, o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I requisiti che, in caso di parità di merito, danno diritto di preferenza nella nomina (regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni), qualora siano stati acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande, potranno dai candidati essere documentati anche dopo tale termine, purchè non oltre il giorno di svolgimento della prova orale.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati di un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale, o copia notarile autentica legalizzata, del diploma di laurea, accompagnato da un certificato del rettore dell'Università, indicante i punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato potrà essere presentato in sua vece un certificato di laurea su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non sarà rilasciato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi) in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione, della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi, con prole. I capi di fami-

glia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato del prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa. I manoscritti non saranno presi in considerazione;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con la attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati ed insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare uffciale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1772, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 del l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati o invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 3 lettere a) e b).

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media e elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di filologia od archeologia egizia;

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o soggetti o resti di archeologia egizia di varie epoche, sulla base di riproduzioni fotografiche;

2) una prova orale avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte al concorrente domande intese ad accertare la sua conoscenza dell'archeologia orientale e della archeologia greco-romana;

b) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

c) la legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) interrogazione su materiale egizio antico, presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte e degli oggetti e resti antichi.

La seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie ovvero di materiale.

Nel primo caso ogni concorrente estrarrà a sorte una busta di fotografie tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei concorrenti e debitamente chiuse e numerate.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte sarà di otto ore.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovrà intervenire alle prove scritte nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun *particolare invito del Ministero.*

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente *quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da* gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono *pensionati di guerra*, oppure, mancando *di tali documenti* la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1954
Registro n. 13, *foglio n.* 22.

(2108)

Concorso per titoli ed esami a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in numismatica) (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;
Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in *numismatica*) nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso è il diploma di laurea in lettere e filosofia.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

1. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dalle zone di confine, dai territori esteri, dall'Africa italiana, da zone di territorio nazionale, colpite dalla guerra;

e) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati.

2. Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

3. Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

4. Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 976, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 149;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

5. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

6. Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U. C. S.) entro novanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è consentito che le domande e i documenti siano inviati per il tramite di altre Amministrazioni od uffici, anche se dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti e quindi il ritardo nell'arrivo di tali domande o documenti non sarà in nessun caso ritenuto giustificato.

I candidati dovranno indicare nella domanda:

a) il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

b) se, e con quale esito, abbiano partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi dall'ammissione quelli che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso a norma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni.

I requisiti che, in caso di parità di merito, danno diritto di preferenza nella nomina (regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni), qualora siano stati acquisiti dopo il termine di presentazione delle domande, potranno dai candidati essere documentati anche dopo tale termine, purchè non oltre il giorno di svolgimento della prova orale.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati di un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente o dal cancelliere delegato;

b) originale, o copia notarile autentica legalizzata, del diploma di laurea, accompagnato da un certificato del rettore dell'Università, indicante i punti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, potrà essere presentato in sua vece un certificato di laurea su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non sarà rilasciato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto, purchè redatto nella definitiva stesura pronta per la stampa. I manoscritti non saranno presi in considerazione;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, la dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1951, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o' brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100; rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 3 lettere *a*) e *b*).

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, la Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di Istituti universitari o d'istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ed essere autenticati dalle competenti autorità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale motivato.

Art. 8.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) due prove scritte:

a) la prima consistente nello svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di numismatica antica con particolare riferimento alla monetazione d'età greca e medioevale o moderna (italiana);

b) la seconda consistente nell'analisi storica e stilistica di monete di varie epoche e provenienza.

2) una prova avente per oggetto:

a) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali saranno rivolte al concorrente domande atte ad accertare la sua preparazione storica ed archeologica e la sua conoscenza della geografia storica, delle istituzioni antiche e medioevali e della storia delle religioni antiche;

b) argomenti relativi alle collezioni di numismatica e all'ordinamento ed alla catalogazione del materiale;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio storico ed artistico; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) interrogazione su materiale scelto tra le collezioni numismatiche, presentato direttamente al concorrente.

La seconda prova scritta sarà svolta sulla base di fotografie ovvero di materiale.

Nel primo caso ogni concorrente estrarrà a sorte una busta di fotografie tra quelle preparate dalla Commissione in numero pari a quello dei concorrenti e debitamente chiuse e numerate.

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte sarà di otto ore.

Art. 9.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove scritte nei giorni e nei luoghi che saranno indicati con successivo avviso ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza attendere alcun particolare invito del Ministero.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nelle prove scritte abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Perde il diritto alle prove orali chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fofografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore, competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1776, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Registro n. 17, foglio 69

(2109)

Concorso per titoli ed esame-colloquio a un posto di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna e a un posto di architetto aggiunto (gruppo A, grado 10°), riservato agli assistenti universitari di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, relativo al passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista l'unita lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato l'espletamento di concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto Ministeriale in pari data, con il quale sono indetti concorsi a otto posti di architetto aggiunto e a dodici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esame-colloquio nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (gruppo *A*, grado 10°)

a) un concorso a un posto di architetto aggiunto;

b) un concorso a un posto di ispettore aggiunto per l'arte medioevale e moderna.

Ai concorsi sono ammessi solo assistenti universitari alle cattedre di seguito specificate, i quali abbiano conseguito la nomina in ruolo da almeno cinque anni alla data di scadenza della presentazione della domanda, e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura o laurea in ingegneria civile conseguita prima del 30 gennaio 1926, ovvero iscrizione nell'Albo degli architetti conseguita in virtù della legge 24 maggio 1923, n. 1295, per i concorrenti al posto di architetto;

b) laurea in lettere o in filosofia per i concorrenti al posto di ispettore.

Art. 2.

I concorrenti al posto di architetto devono essere assistenti di una delle seguenti cattedre:

1) storia e stili dell'architettura;
2) restauro dei monumenti;
3) rilievo dei monumenti ad elementi di architettura;
4) caratteri costruttivi e stilistici dei monumenti.

I concorrenti al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna dovranno essere assistenti di una delle seguenti cattedre

1) archeologia cristiana;
2) storia dell'arte medioevale e moderna;
3) storia dell'arte medioevale;
4) storia dell'arte moderna.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti U.C.S.), corredate di tutti i documenti richiesti, entro novanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

In esse il candidato dovrà indicare:

a) a quale concorso intenda partecipare;

b) il suo preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del concorrente al recapito comunicato.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, la cui elencazione dovrà essere fatta nella domanda medesima:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato del rettore dell'Università o direttore dello Istituto universitario attestante la nomina ad assistente e la continuità e qualità del servizio prestato;

3) originale o copia autentica del titolo di studio;

4) copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva. I militari combattenti, nonchè i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra, presenteranno la dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari;

5) pubblicazione e titoli accademici, scientifici, didattici, professionali, ecc. di cui il concorrente sia provvisto.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti. Non sarà preso in considerazione più di un dattiloscritto, purchè redatto nella stesura pronta per la stampa.

Art. 4.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti o far riferimento a documenti similari o ad atti presentati o esistenti presso altri uffici

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Qualunque certificato di studio o di servizio, se rilasciato da istituti d'istruzione media e elementare, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della natura di tali servizi, della natura dei lavori ai quali, i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, ad essere autenticati dalle competenti autorità.

In mancanza di comunicazioni di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alla prova orale nel giorno e nel luogo che gli saranno direttamente comunicati dal Ministero.

Art. 5.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima della prova di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di

guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con un successivo decreto.

Le graduatorie dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 7.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) per i candidati al posto di architetto: un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'architettura, con particolare riguardo ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica delle varie epoche;

storia dell'arte medioevale e moderna;

sistemi e tecnica del restauro monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazioni, schemi di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali, e su l'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

2) per i candidati al posto di ispettore per l'arte medioevale e moderna un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

storia dell'arte italiana, a integrazione della quale potranno essere rivolte al candidato domande atte ad accertare la sua preparazione storica e paleografica e la sua conoscenza della storia dell'arte classica;

gallerie e complessi artistici italiani e loro ordinamenti, catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

interrogazioni su materiale vario artistico (che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni) e sulla conservazione e il restauro delle opere d'arte.

Art. 8.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire il posto qualora questo si rendesse successivamente vacante.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in prova per i primi sei mesi, trascorsi i quali, a giudizio del Consiglio di amministrazione potranno essere nominati in ruolo ovvero licenziati senza diritto ad indennizzo e salva la facoltà del Consiglio predetto, di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

I posti di architetto e di ispettore che rimangano eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei, graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi a posti di architetto e di ispettore storico dell'arte, indetti con decreto Ministeriale di pari data.

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Per quanto non è previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Registro n. 17, foglio n. 68

(2110)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 15 maggio 1950, n. 12574, relativo ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 4 marzo 1952, n. 20420.2/8131;

Visto l'art. 23 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al suindicato concorso:

1. Burruano Giuseppa	punti	95,05
2. Anzaldi Francesca	»	93 —
3. Gammino Carmela	»	86 —
4. Li Puma Rosaria	»	82,50
5. Casalini Clementina	»	81,30
6. Gangi Michela	»	77 —
7. Onorato Maria	»	75,50
8. Curatolo Lucia	»	71,25
9. Brancato Rosa	»	70,65
10. Tinnirello Maria	»	70 —
11. Anzalone Giuseppa	»	66 —
12. Valenza Giuseppa	»	64,50
13. Butero Giuseppa	»	61,50
14. Lorefice Rosa	»	61 —
15. Lo Dato Rita	»	60 —
16. Cuvato Crocefissa	»	58,80
17. Petruso Annamaria	»	58,10
18. Sirna Maria	»	57,75

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati al concorso di cui in premessa.

Caltanissetta, addì 29 aprile 1954

Il prefetto: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 15 maggio 1950, n. 12574, relativo ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 4 marzo 1952, n. 20420.2/8131;

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 9921-3/San., con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al suindicato concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate candidate ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949 sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per i posti a fianco indicati

1) Burruano Giuseppa fu Salvatore, per la condotta ostetrica di Caltanissetta;
2) Anzaldi Francesca di Rosario, per la prima condotta ostetrica di Gela;
3) Gammino Carmela fu Giuseppe, per la terza condotta di Gela;
4) Li Puma Rosaria fu Giuseppe, per la condotta ostetrica di Resuttano;
5) Casalini Clementina, per la condotta ostetrica di Sutera;
6) Gangi Michela fu Giuseppe, senza sede;
7) Onorato Maria fu Damiano, senza sede;
8) Curatolo Lucia di Gaetano, senza sede;
9) Brancato Rosa fu Ignazio, senza sede;
10) Tinnirello Maria di Giacomo, senza sede;
11) Anzalone Giuseppa fu Francesco, senza sede;

12) Valenza Giuseppa di Vincenzo, senza sede;
13) Butera Giuseppa di Angelo, senza sede;
14) Lorefice Rosa, senza sede;
15) Lo Dato Rita fu Salvatore, senza sede;
16) Cuvato Crocefissa di Angelo, senza sede;
17) Petruso Anna Maria di Domenico, senza sede;
18) Sirna Maria di Carmelo, senza sede.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati al concorso di cui in premessa.

Caltanissetta, addì 29 aprile 1954

Il prefetto: SCOLARO

(2181)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto in data 14 ottobre 1950, n. 13207, con il quale fu approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056;

Visto il decreto di pari data n. 13208, e successive modifiche, con cui si provvedeva a dichiarare i vincitori del predetto concorso;

Considerato che con decisione 7 dicembre 1951-22 marzo 1952, n. 534, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, V sezione, a seguito di ricorso proposto dal dott. Bruno Mario Nicodemi, ha annullato i citati decreti prefettizi;

Atteso che, in seguito a tale decisione, la Commissione giudicatrice, appositamente ricostituita, ha riesaminato i titoli dei candidati alla stregua dei criteri indicati dal Consiglio di Stato nella decisione stessa, formulando una nuova graduatoria di merito;

Ritenuto che tale graduatoria è stata approvata con decreto prefettizio in data 4 marzo scorso, n. 6819;

Considerato che ora occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori in rapporto alle sedi messi a concorso, in esecuzione della graduatoria come sopra approvata;

Ritenuto che, in sede di esecuzione dei citati provvedimenti prefettizi annullati, alcuni concorrenti, compresi nella graduatoria approvata con decreto n. 6819 del 4 marzo u. s., rinunciarono, taluno anche preventivamente, ad. occupare le sedi che loro sarebbero spettate; e che tali rinunce, nella sfera di applicazione dei provvedimenti annullati, ebbero il loro normale e pratico effetto in ordine alla assegnazione delle sedi;

Considerato che la rinuncia costituisce un negozio giuridico autonomo, nel senso che non un rapporto di logica necessità, ma unicamente una connessione occasionale lega la rinuncia all'atto amministrativo onde l'interessato rileva la potestà di accettare o di rinunciare;

Rilevato che alla rinuncia, nella subbietta materia, inerisce, oltre il carattere dell'autonomia, anche quello della irrevocabilità, in quanto per effetto stesso della rinuncia immediatamente sorgono in altri subbietti legittime aspettative;

Ritenuto, pertanto, che l'annullamento dei suindicati provvedimenti prefettizi non influisce minimamente sulla validità delle rinunce a suo tempo validamente prestate, sempre che, come avviene nel caso, per ciascun subbietto rinunciatario immutata rimanga la condizione giuridica nei riguardi dell'obbietto rinunciato;

Considerata, *ad abundantiam*, la vanità di ripetere, a distanza di anni, una lunga processura, che ineluttabilmente sfocerebbe a confermare situazioni già acquisite e consolidate;

Visto che i candidati che a suo tempo rinunziarono alle sedi loro spettanti sono i seguenti e che le sedi rinunziate sono quelle a fianco di ciascuno segnate:

Ricci Bitti dott. Paolo: Roseto degli Abruzzi (condotta unica);
Di Matteo dott. Piero: Bellante (condotta unica);
Paganelli dott. Augusto: Civitella Tronto (condotta unica;
Angelucci dott. Publio: Bellante (condotta unica);
Angelucci dott. Publio: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Buonacucina dott. G. Battista: Bellante (condotta unica);
Buonacucina dott. G. Battista: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Foglio dott. Ugo: Bellante (condotta unica);
Foglia dott. Ugo: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Marrone dott. Pietro: Bellante (condotta unica);
Marrone dott. Pietro: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Quercetti dott. Ferruccio: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Lotti dott. Alfonso: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Mannucci dott. Guido: Isola del Gran Sasso (consorzio);
Liberati dott. Gino: Isola del Gran Sasso (consorzio);

Considerato che di tale situazione occorre tener conto nella esecuzione del decreto n. 6819 del 4 marzo u. s. e che, appunto in esecuzione di questo decreto e in correlazione con le rinunce già acquisite agli atti e con le richieste preferenziali dei candidati, i posti messi a concorso debbono esser conferiti come appresso:

Monteverde dott. Giulio: Roseto degli Abruzzi (condotta unica);
De Fabrizio dott. Gaetano: Montorio al Vomano (consorzio);
Baiocchi dott. Alfonso: Nereto (consorzio);
Pensieri dott. Vincenzo: Cellino Attanasio (consorzio);
Guerrieri dott. Vincenzo: Civitella del Tronto (condotta unica);
De Laurentiis dott. Filippo: Bellante (condotta unica);
Gatti dott. Berardino: Isola del Gran Sasso (consorzio);

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056, approvata con precedente decreto in data 4 marzo scorso, n. 6819, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

Monteverde dott. Giulio: Roseto degli Abruzzi (condotta unica);
De Fabrizio dott. Gaetano: Montorio al Vomano-Cortino (consorzio);
Baiocchi dott. Alfonso: Nereto-Corropoli-Torano Nuovo (consorzio);
Pensieri dott. Vincenzo: Cellino Attanasio-Cermignano-Penna Sant'Andrea (consorzio);
Guerrieri dott. Vincenzo: Civitella del Tronto (condotta unica);
De Laurentiis dott. Filippo: Bellante (condotta unica);
Gatti dott. Berardino: Isola del Gran Sasso-Tossicia-Castelli Colledara-Castelcastagna (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 6 aprile 1954

Il prefetto: DI NAPOLI

(2186)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.